



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

<p>ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.</p>	<p>Il contratto integrativo sulla mobilità ha validità triennale. Esso, quindi, regola i trasferimenti del personale della scuola per i prossimi tre anni scolastici, fatta salva la possibilità di revisione annuale del predetto accordo</p>
<p>ART. 2 - DESTINATARI 2. Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.</p>	<p>I docenti che, avendo prodotto domanda di mobilità volontaria, ottengono il trasferimento su scuola, avendo richiesto la preferenza puntuale su detta sede, non potranno per il triennio successivo produrre domanda di mobilità volontaria. Esempio: un docente titolare presso la D.D. "Manzoni" Foggia chiede il trasferimento per la Direzione Didattica di Ascoli Satriano. Il predetto docente per gli anni 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 non potrà produrre domanda di mobilità volontaria né chiedere passaggio di ruolo. Tale divieto si estende anche ai casi in cui si ottenga la scuola richiesta per passaggio di ruolo ovvero da posto comune a posto di sostegno e viceversa. Fanno eccezione solo i casi in cui si ottenga una scuola in comune diverso da quello per il quale si ha titolo ad una delle precedenze indicate nel successivo art.13 del CNI ovvero i docenti che vengono trasferiti in quanto soprannumerari sia con trasferimento d'ufficio che con domanda condizionata</p>
<p>ART. 3 - MOBILITA' TERRITORIALE 1. La mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 si svolge per scuole. 4. Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'istruzione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma. In applicazione dell'art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: 'al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione/ è istituito per l'intera istituzione scolastica/o istituto comprensivo/ e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia/ funzionale alle esigenze didattiche/ organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa,</p>	<p>A decorrere dalle operazioni di trasferimento per l'a.s. 2019/2020 la mobilità torna ad essere effettuata su scuola. Soppressa, pertanto, la mobilità per ambito. Per chiedere il trasferimento su scuola occorre indicare il codice meccanografico della scuola autonoma. I docenti trasferiti su scuola fanno parte dell'organico dell'autonomia della scuola (quindi si precisa ancora una volta che non esiste il docente titolare di posto di potenziamento). I docenti, poi, sono assegnati alle classi e alle attività progettuali in relazione alle prerogative che il DPR 297/1994 e la legge 107 riservano al Dirigente Scolastico e al Collegio dei docenti. L'assegnazione dei docenti a sezioni staccate o plessi ubicati in comuni diversi rispetto al comune della sede della scuola autonoma principale, sono disposte salvaguardano prima di tutto la continuità didattica sulla predetta sede, poi in</p>



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 , ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.

7. Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati \ nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità. Le modalità di individuazione dei soprannumerari, i criteri di individuazione dei trasferimenti d'ufficio, e l'ordine di effettuazione delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.

ART. 4 Mobilità Professionale

1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

NOTA 1: Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997e del DPR del 15 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali

relazione alla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posti e, solo successivamente, secondo i criteri definiti a livello di contrattazione di istituto.

Ciò vuol dire, è meglio precisarlo, che prevale sempre la continuità e la graduatoria di istituto, non potendo la contrattazione disporre criteri che esulano dalle prime due indicazioni. In ogni caso, occorrerà tener conto delle precedenze indicate nell'art.13 del CIN: quindi se occorre procedere all'assegnazione di un docente titolare del circolo didattico "Garibaldi" di Foggia alla sede staccata di Amendola occorrerà prima di tutto confermare per continuità il docente già in servizio nella predetta sede, poi procedere ad individuare il docente con minor punteggio nella graduatoria formulata per l'individuazione dei perdenti posto- in tal caso se il docente usufruisce di precedenze ex legge 104, non potrà essere assegnato a tale sede staccata. Nel caso in cui, viceversa, vi siano più richieste di assegnazione a tale sede staccata, la contrattazione di istituto potrà individuare criteri cui il dirigente scolastico dovrà attenersi. Il personale docente che, per effetto di dimensionamento scolastico ovvero per esubero in seguito a diminuzione di organico, si venga a trovare in situazione di soprannumerarietà, e non ottenga nelle operazioni di mobilità il reintegro nella scuola ovvero una delle scuole richieste in domanda di mobilità, verrà trasferito d'ufficio su scuola.

L'art.4 si occupa della mobilità professionale: ossia passaggi di cattedra, passaggi di ruolo ovvero passaggio da posto comune a posti di sostegno e viceversa. Prima di tutto è ribadito che per chiedere la mobilità professionale occorre aver superato già il periodo di prova. Vengono indicati in maniera puntuale tutti i titoli di studio e abilitazioni necessarie per passare da un ordine di scuola all'altro e nello stesso ordine di scuola ovvero per posti di sostegno.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.

2. In particolare può chiedere il passaggio:

nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso dell'abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia: a) il personale insegnante delle scuole primarie; b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado - ivi compreso il personale diplomato; c) il personale educativo

nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole primarie: a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia; b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; c) il personale educativo

nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso dell'abilitazione (2): a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado; b) il personale educativo

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso dell'abilitazione (2): a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado; b) il personale educativo; c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

NOTA 2: (2) Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi.

nel ruolo della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno: a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

4. Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da: a) insegnanti di scuola dell'infanzia; b) insegnanti di scuola primaria; c) insegnanti di scuola secondaria di I grado; d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; detto personale deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).

5. Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da: a) insegnanti di scuola dell'infanzia; b) insegnanti di scuola primaria; c) personale educativo; d) insegnanti di scuola secondaria di I grado; e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni (2 bis).

NOTA 2 BIS: (2 bis) I titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi.

ART. 6 -PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti all'interno del comune; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

3. La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenza.

4. In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dall'apposita D.M., fermo restando per ciascuna domanda i limiti di cui al comma 1.

5. Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono

Il docente potrà indicare nella domanda massimo quindici preferenze. Nell'ambito delle quindici preferenze potranno essere espressi codici di scuole singole, codici di comune comprendente tutte le scuole del predetto comune, codici del distretto scolastico che comprendono tutte le scuole ricadenti nel predetto distretto (SI NOTA COME E' STATA REINTRODOTTA LA PREFERENZA PER DISTRETTI SCOLASTICI, E' BENE, QUINDI, CHE COLORO CHE SONO INTERESSATI A PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA', RIVEDANO LE AGGREGAZIONI PER DISTRETTI DEI COMUNI E NON GIA' COME AVVENIVA FINO AL CORRENTE ANNO SCOLASTICO PER AMBITO). In ogni caso il trasferimento, anche nel caso di espressione di codice sintetico (comune o distretto) sarà effettuato su scuola. Tale modalità di indicazione delle preferenze è valida sia per chi chiede mobilità provinciale che interprovinciale.

Si ritorna con la mobilità del prossimo anno scolastico alle seguenti fasi, in stretto ordine:

- 1) Fase comunale:** il docente titolare del circolo didattico per esempio "Manzoni" di Foggia che intende trasferirsi al circolo didattico "Garibaldi" di Foggia anche se vanta 10 punti ha precedenza rispetto al docente titolare del Circolo didattico Di Ascoli Satriano che chiede la stessa scuola anche se lo stesso



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali. ~

Secondo l'ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola ' acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del bollettino ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. in tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto.

6. Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.

7. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie. Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda ai successivi articoli 24 e 25.

8. PRIMA DI ESEGUIRE LA MOBILITÀ, I DOCENTI CON INCARICO TRIENNALE, IVI INCLUSI I DOCENTI CON INCARICO TRIENNALE IN SCADENZA AL 31 AGOSTO 2019, ACQUISISCONO LA TITOLARITÀ SULLA SCUOLA DI INCARICO. I DOCENTI TITOLARI SU AMBITO, PRIVI DI INCARICO SU SCUOLA, SONO ASSEGNATI SULLA PROVINCIA.

vanta 100 punti e precedenza ex legge 104.

2) Fase Provinciale: il docente titolare della provincia di Foggia ha precedenza rispetto al docente che proviene da altra provincia. Anche se quest'ultimo vanta precedenza ex legge 104

3) Fase interprovinciale e mobilità professionale. Per quest'ultima fase si precisa comunque che la mobilità professionale precede la fase interprovinciale della mobilità.

Si precisa, anche, che ove si ottenga la mobilità professionale e il docente ha altresì chiesto domanda di trasferimento per i posti di cui è titolare, tale ultima preferenza di mobilità è automaticamente annullata. Se si chiede passaggio di cattedra e mobilità occorre indicare nella domanda a quale tipo di mobilità si intende dare preferenza. In ogni caso occorre produrre distinte domande se si intende partecipare sia ai trasferimenti che alla mobilità professionale. Nell'articolo si precisa ciò che negli anni scorsi è stato sempre oggetto di confusione: ossia il docente che indica il codice del circolo didattico Manzoni di Foggia e vanta punti 30 ottiene la precedenza rispetto al docente che ha indicato il codice sintetico del comune di Foggia anche se quest'ultimo vanta punti 100 o preferenze. Tale precedenza però, è bene dirlo, si verifica solo se nella città di Foggia esiste altra sede a cui assegnare il docente con punti 100 e che ha indicato il codice sintetico. Se vi è disponibile per esempio solo il circolo didattico Manzoni il trasferimento opererà sempre per il docente con punti 100 anche se lo stesso ha indicato il codice sintetico del comune di Foggia.

Con l'abolizione della titolarità su ambito E INCARICO TRIENNALE SU SCUOLA, il docente che ha ottenuto negli anni precedenti il trasferimento su ambito ed è stato assegnato, PERTANTO, con incarico triennale su una scuola dell'ambito ottenuto con i trasferimenti, verrà assegnato con titolarità sulla predetta scuola, prima di dare inizio alle operazioni di mobilità. Lo stesso docente, ove lo



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

ART. 8 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7. Per l'a.s. 2019/20 dalle disponibilità sono inoltre detratti a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31

ritenga opportuno, potrà comunque produrre domanda di mobilità. Facciamo un esempio: docente di italiano trasferito su ambito territoriale 16 dal 1.9.2016 ed assegnato con incarico triennale all'Istituto Agrario di Cerignola. Detto docente, prima delle operazioni di mobilità, otterrà la variazione anagrafica con assegnazione di titolarità presso l'istituto agrario di Cerignola. Sempre lo stesso docente, però, ove lo ritenga potrà in ogni caso avanzare domanda di mobilità chiedendo altra scuola. Ovviamente se richiede altra scuola del comune di Cerignola avrà la precedenza rispetto ad altro docente proveniente per esempio dall'Istituto Superiore di Margherita di Savoia anche se lo stesso vanta un punteggio superiore ovvero precedenza ex legge 104.

Con l'art.8 si disciplinano le modalità di acquisizione dei posti ai fini della mobilità. In particolare i posti conseguenti alle cessazioni dal servizio e tutti i posti conseguenti ad aumento di organico di diritto sono disponibili per le operazioni di mobilità. I posti che attualmente sono stati assegnati ai vincitori dei concorsi riservati (ossia il concorso riservato per abilitati) sono accantonati per detti docenti che acquisiranno la titolarità su detto posto al termine del periodo di prova.

L'art.8, inoltre, innova profondamente il sistema degli accantonamenti previsti per le operazioni di mobilità interprovinciale e per le immissioni in ruolo.

SI PRECISA, COMUNQUE, CHE DIMUNUISCE GRADUALMENTE IL NUMERO DEI POSTI DESTINATI AI DOCENTI TITOLARI IN ALTRA PROVINCIA CHE RICHIEDONO LA MOBILITA'. SOLO PER IL PROSSIMO ANNO, AUMENTA SENSIBILMENTE (DEL 10%) IL NUMERO DEI POSTI DESTINATI AI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI.

ECCO QUINDI COME SARANNO DISTRIBUITI I POSTI:

AI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI E MOBILITA' PROFESSIONALE IL 50% DEI POSTI, L'ALTRO 50% ALLE IMMISSIONI IN RUOLO.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

agosto 2018, mentre per il personale docente individuato ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 tale detrazione avverrà a livello provinciale.

3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.

5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

NELL'AMBITO DEL 50% DEI POSTI DESTINATI AI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI E MOBILITA' PROFESSIONALE (L'ANNO SCORSO ERA DEL 30% AI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI E 10% ALLA MOBILITA' PROFESSIONALE) SI HA LA SEGUENTE SUDDIVISIONE:

A.S. 2019/2020:

TRASFERIMENTI DA FUORI PROVINCIA- 40% DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DOPO LE OPERAZIONI DI MOBILITA' PROVINCIALI; 10% DEI POSTI ALLA MOBILITA' PROFESSIONALE;

A.S. 2020/2021:

TRASFERIMENTI DA FUORI PROVINCIA – 30% DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DOPO I TRASFERIMENTI PROVINCIALI 20% ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE;

A.S. 2021/22

TRASFERIMENTI DA FUORI PROVINCIA 25% DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DOPO LE OPERAZIONI DI MOBILITA' PROVINCIALI 25% ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE.

Insomma, progressivamente, come si vede, la percentuale dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale, si equivarranno. E' evidente, l'intento, condiviso dalla OO.SS. che hanno sottoscritto il Contratto, di evitare in futuro che docenti del Sud che vincono concorsi nelle regioni del Nord, ovvero che sono ancora titolari in dette regioni per mancanza di posti, possano, poi, chiedere di rientrare nei propri luoghi di residenza (!!)

ART. 9 -MODALITA' DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO

1. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell'infanzia sono utilizzabili i posti dell'organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell'organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l'indicazione del codice di scuola sede di organico docenti.

I docenti interessati alla mobilità potranno richiedere le sedi scolastiche mediante l'indicazione del codice della scuola sede di organico. Detto codice apparirà direttamente su istanze online. In conseguenza non sarà possibile richiedere codici dei plessi o sezioni staccate. Una volta trasferiti alla scuola richiesta le modalità di assegnazione ai plessi e alle sezioni staccate, anche quelle ubicate in



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

2. Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico dell'autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.

3. Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell'organico sono richiedibili, mediante l'indicazione del codice sede di organico docenti. I posti per l'insegnamento della lingua inglese dell'organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese (1). I suddetti docenti devono esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua. L'organico di scuola dell'infanzia e primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti. Detti posti sono assegnati secondo le fasi previste dal comma 2 dell'art.6 del presente contratto.

4. L'organico delle scuole secondarie di I e II grado è richiedibile mediante l'indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini.

NOTA 1:) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

ART. 10 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE AI CENTRI TERRITORIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI CUI AL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012 N. 263 NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

I movimenti a domanda sui posti dei centri per l'istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola primaria e nella secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda.

comuni diversi, avvengono secondo i criteri indicati dal comma 4 art.3 di cui ci siamo già occupati sopra. Ovviamente, per richiedere posti di sostegno, ad indirizzo didattico differenziato (montessori), posti di lingua inglese, posti speciali, occorre essere in possesso dei titoli richiesti dalla attuale normativa. In caso di indicazione di tali opzioni il docente dovrà, inoltre, esprimere l'ordine di preferenza per tali tipologie di posti. Ove si non si effettui tale opzione prevale la scelta per i posti di lingua. Per gli istituti comprensivi, relativamente alla scuola infanzia e primaria, si indicherà il codice d'organico dei docenti. Per le scuole secondarie, invece, il codice organico risultante dai bollettini ufficiali.

Per richiedere il trasferimento su CPIA nella scuola primari e secondaria di primo grado occorre necessariamente indicare nella domanda tale preferenza specifica. Nei bollettini ufficiali del Miur sono riportati i codici specifici dei CPIA.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

2. Per l'indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali.

3. L'indicazione di preferenza di comune o distretto o provincia non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province.

ART. 11 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CON TITOLARITÀ SU SCUOLA - CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE

1. Nell'indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

2.11 docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all'esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l'effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.

3. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessaria tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell'ufficio territorialmente competente.

4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

5. Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.

6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre, orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale :

a) Le cattedre interne alle scuole;

L'art.11 si occupa del trattamento dei docenti titolari su cattedre orario (interne ed esterne) e della indicazione nella domanda dell'opzione relativa al trasferimento anche su cattedre orario interne ed esterne.

Le cattedre nelle scuole possono essere articolate in cattedre orario interne (quindi con completamento nella stessa scuola o sede staccata della stessa scuola) ovvero in cattedre orario esterne ossia cattedre costituite fra più scuole autonome anche in comuni diversi. Il docente che è titolare su cattedra orario esterna, ove nella scuola di titolarità ove ha maggior numero di ore, si libera una cattedra orario interna (a seguito di pensionamento oppure nella fase della mobilità) può produrre domanda al dirigente scolastico per essere assegnato sulla cattedra interna se la stessa risulta libera. L'automaticità del riassorbimento è una facoltà del docente. Infatti, ove quest'ultimo preferisca restare, per motivi personali, sulla cattedra esterna ne può fare richiesta. Il docente che è titolare di cattedra esterna, quindi con completamento in altra scuola autonoma, ove desideri essere assegnato sulla scuola di completamento dovrà fare domanda di mobilità ma non usufruisce di alcuna precedenza.

Il comma 6 dell'articolo di cui ci stiamo occupando tratta, poi, delle modalità di trasferimento da parte del sistema informativo del Miur relativamente all'assegnazione a cattedre interne ed esterne. In sostanza, in relazione al punteggio vantato ovvero per effetto di eventuali precedenza previste dal CIN, i docenti delle scuole secondarie sono trasferiti, ove abbiano indicato l'opzione sia per cattedre interne che esterne, prima su cattedre interne alla scuola, poi su cattedre orario esterne ma su scuole dello stesso comune, e, infine, su cattedre orario esterne tra comuni diversi. Laddove sia stata espressa non una preferenza con



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

- b) le cattedre orario esterne stesso comune;
c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;
- 2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
- a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino;
- d) Esclusivamente per la mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 le lettere b) e c) dei punti 1) e 2) sono unificati, ovvero non sono distinte le cattedre esterne con completamento all'interno del comune e tra diversi comuni.
8. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell'organico dal precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 C. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto.

codice di scuola ma una preferenza con codice sintetico di comune, distretto o provincia, verranno prese in considerazione prima tutte le cattedre interne di ogni scuola rientrante nello specifico codice sintetico, tenendo conto di come sono riportate nel bollettino ufficiale del Miur, le cattedre orario esterne su scuole nello stesso comune, sempre secondo l'ordine del B.U., infine le cattedre orario esterne fra scuole di comuni diversi sempre secondo l'ordine del B.U.

Solo per l'a.s. 2019/2020 le fasi B) E C) sono unificate, negli anni successivi sarà effettuato un movimento di trasferimento differenziato. Ciò significa che per il prossimo anno scolastico i trasferimenti per le fasi di cui detto avverranno contestualmente senza alcuna differenza per cui la mobilità su dette cattedre sarà disposta in modo indifferenziato.

Il comma 8 dell'articolo 11 si occupa, poi, della questione e del trattamento dei docenti che dovessero perdere delle ore della propria cattedra interna in sede di definizione dell'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020. Infatti, ove a seguito al nuovo organico, la cattedra interna venga a strutturarsi in cattedra esterna, è precisato che tale assegnazione ha carattere annuale, per cui, ove nel prossimo anno si dovesse ricostituire una cattedra interna, il docente ha titolo ad essere riassorbito. L'assegnazione su cattedra esterna, da operare prima della presentazione delle domande di mobilità, avverrà sulla base della graduatoria di istituto con la valutazione dei titoli in possesso al 31 agosto 2018. I docenti entrati a far parte dell'organico della scuola con decorrenza 1.9.2018 saranno inseriti in detta graduatoria, all'ultimo posto indipendentemente dal punteggio posseduto a meno che non usufruiscano delle precedenze indicate nell'art.13 del CIN. Resta fermo che gli stessi docenti sono tenuti a comunicare eventuali situazioni modificative delle precedenze che hanno determinato l'esclusione dalla graduatoria ove nei 10 giorni antecedenti il termine finale di acquisizione dei posti d'organico, cessi il diritto a tali benefici, per il venir



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLATA'

Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. (1) (2) La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità \, professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

meno delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dalla graduatoria

I docenti che risultano beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) non dovranno essere inseriti da parte dei dirigenti scolastici nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio. Tale inclusione va fatta solo nel caso in cui la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i beneficiari delle seguenti precedenze:

I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120)
- Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82)

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

- Precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92

Nella documentazione da produrre occorre che risulti chiaramente, anche con certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave basta anche che sia indicata legge 104-art.3 comma 1) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Si badi bene che il docente potrà essere escluso solo se la propria residenza è all'interno della provincia di titolarità



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti ~ d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto I, (3). A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa dichiarazione di servizio continuati facente parte dell'apposito allegato predisposto per le istanze onlin. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V). L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'D.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleggi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio. Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata alla sede di organico che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (3). Nella scuola dell'infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata alla sede di organico che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (4). L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la

- **Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia

- **Precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92(disabilità personale)**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità (Il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale). Il personale potrà essere escluso solo se la propria residenza è all'interno della provincia di titolarità.

IV - ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità o incarico ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria all'interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità o incarico ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità o incarico viene altresì riconosciuta, nell'ottennio, al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della ex dotazione provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità o incarico ovvero nel comune. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto la domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in

Appare evidente che l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in un ambito diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2018/19, domanda volontaria indicando come prima preferenza una scuola o l'ambito in cui è domiciliato l'assistito. Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, le certificazioni relative a le situazioni sotto indicate: Genitori (esclusione da riconoscere ad entrambi) - anche adottivi - che assistono figlio disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del figlio. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.. L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il figlio abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. Inoltre ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

residenza/cura(5). IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE(6) ~

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (7) e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8). 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in

➤ COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA

La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto). Inoltre chi si è visto riconoscere dall'autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. È ovvio che sarà necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna è valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

➤ FRATELLO/SORELLA (ESCLUSIONE DA RICONOSCERE SOLO AD UNO DI ESSI) CONVIVENTE COL DISABILE

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire dell'esclusione della graduatoria deve comprovare la CONVIVENZA con quest'ultima; Inoltre può essere escluso dalla graduatoria solo in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l'interessato deve in questo



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ave risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ave risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili(5) ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/presso nel comune di domicilio dell'assistito. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente ~ inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza,conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in . situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire , della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, t fermo restando il diritto a presentare la domanda di

caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità

- **Coniuge che assiste l'altro coniuge o parte dell'unione civile disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92)**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del coniuge. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il coniuge abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

- **FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del genitore. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. L'esclusione dalla graduatoria si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità "PERMANENTE". L'esclusione dalla



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza cui al presente punto IV) nella \ mobilità a do. manda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiesti in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (5), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (10) (11). Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle sedi di organico del comune indicato. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. II docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto. La precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto. II personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti

graduatoria viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

--documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

--impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;

--essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001. Occorre sottolineare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge). Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti. È importante però precisare che l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it - mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come precedenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nel comune, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (7) ®

In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto il suo domicilio all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune vicinore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

La convivenza con il genitore disabile non è dunque il requisito per poter fruire dei benefici di cui stiamo trattando, ma solo quello per non dover presentare le autodichiarazioni degli altri familiari.

In conclusione, se il figlio che assiste il genitore è l'unico figlio che convive con quest'ultimo non deve presentare l'autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece non convive con il genitore oppure vi convive ma non è l'unico figlio, allora le dovrà presentare. La convivenza con il disabile, infatti, dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione imprescindibile ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

--VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 ovvero personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità. Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità).



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in

PASSIAMO ORA ALL'ESAME DELLE PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ:

Il sistema delle precedenze nelle operazioni di mobilità è rimasto invariato rispetto al precedente contratto. Ovviamente, considerato che è stata reintrodotta la fase comunale, appare evidente che anche il sistema delle precedenze si adegua all'abrogazione dei trasferimenti per ambito territoriale.

- **Docenti con Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati)**

Tale precedenza va applicata in tutte le fasi del trasferimento compresi i passaggi di cattedra e di ruolo.

- **Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità;**

Tale precedenza si applica nella fase comunale dei trasferimenti anche se la scuola di ex titolarità è situata in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità del docente.

- **Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.**

Questa tipologia di precedenza trova applicazione, invece, in tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Quella per cure continuative si applica nella fase comunale solo nelle città metropolitane e comunque per tutte le preferenze espresse (anche se relative ad altre province).

- **Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale**

Anche questa tipologia di precedenza va applicata a tutte e tre le fasi (esclusi



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscualafoggia.it- mail: info@flpscualafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q.SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso dei requisiti per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che: a) L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa

i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane.

- Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità

Tale precedenza trova applicazione solo alla fase comunale e intercomunale. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. Non si applica ai trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e ruolo.

- Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità

Nella fase comunale trova applicazione tale precedenza per coloro che hanno subito il trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata in altra scuola negli otto anni precedenti all'a.s.2019/2020.

- Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

Coloro che possono vantare tale precedenza ne usufruiranno sia nella fase intercomunale che in quella interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Ovviamente, non trova applicazione nella fase comunale.

- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica alla fase comunale.

- Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998

Nella fase dei trasferimenti interprovinciali si usufruisce di tale



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

provincia in cui si esercita. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra. c) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE a) Le precedenze di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento. b) Le precedenze di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, compresa l'individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento. c) In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 8, il diritto all'esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne ~ costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi)

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE
Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

precedenza (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica alla fase comunale e intercomunale.

Si è avuto modo già di specificare che il docente che presenta domanda di mobilità chiedendo di usufruire delle precedenze previste dal CCNI ovvero che usufruisce dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per effetto delle precedenze previste, ove, nei 10 giorni antecedenti il termine che il MIUR fisserà per la conclusione delle operazioni di determinazione dell'organico di diritto, si venga a trovare nella condizione di aver perso il diritto, per qualsiasi causa (decesso del familiare assistito, revisione della disabilità, cessazione della convivenza, etc) è tenuto subito a dare comunicazione alla scuola



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

	<p>ovvero all'UST di appartenenza e che sta trattando la domanda di mobilità.</p>
<p>ART. 14 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI <i>Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.</i></p>	<p>Occorre precisare che il personale della scuola (parente, affine o affidatario) che assiste il familiare quale referente unico usufruisce della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e non già in quelle di trasferimento.</p>
<p>DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA 1.DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA(1) <i>AI fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:</i> A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado. <i>Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli " eventuali soprannumerari sono i seguenti: 1) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico dell'autonomia ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei perdenti posto; , 2) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzar un unico " organico dell'autonomia, perché appartenenti a diverso g. do, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.</i> B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico. <i>Nella scuola primaria e dell'infanzia l'individuazione del perdente posto avviene come segue: 1. nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un'unica graduatoria, distinta per tipologia, per l'individuazione del perdente posto; 2. nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell'infanzia confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell'infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la</i></p>	<p>PER QUANTO ATIENE AL TRATTAMENTO DEI DOCENTI IN SEGUITO AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA, SI CHIARISCONO ALCUNI DUBBI:</p> <p>SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA</p> <p>a) Spesso ci chiedono come trattare i casi in cui un singolo plesso confluisce in un altro circolo o Ist.Comprendivo?</p> <p>Tutti i docenti titolari, assegnati nel corrente anno scolastico dal Dirigente scolastico sul plesso coinvolto nel dimensionamento, al fine di garantire la continuità didattica, possono esprimere un'opzione per acquisire la titolarità nel circolo o Istituto comprensivo di confluenza. Sulla base di tale opzione, l'USP assegna la titolarità prima delle operazioni di mobilità.</p> <p>b) Come si individuano i soprannumerari nel circolo o IC di arrivo?</p> <p>Nel circolo o IC di arrivo si fa una graduatoria unica che mette insieme sia i docenti già titolari della scuola che quelli divenuti titolari a seguito dell'opzioneespressa.</p> <p>c) E i docenti in servizio nel plesso o IC che non esprimono nessuna opzione?</p> <p>Questi restano, anche ai fini dell'individuazione del soprannumero, nel</p>



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L'ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell'infanzia. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest'ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 13 del presente contratto.

C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado. Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l'attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità. L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non sopresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 13 del presente contratto.

circolo o IC di precedente titolarità.

d) E se il circolo o IC di precedente titolarità viene soppresso, cosa accade a questi docenti? In questo caso, in assenza di opzione, detto personale diventa automaticamente soprannumerario.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

a) Quale è il trattamento nei casi di cessazione del funzionamento di un istituto o di una sezione staccata con organico autonomo e l'attribuzione delle classi ad altri istituti?

L'UST, prima delle operazioni di mobilità, individua i docenti soprannumerari attraverso una graduatoria unica, per classe di concorso, comprendente tutti i docenti titolari delle scuole o sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento, in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole coinvolte nel dimensionamento.

b) E i docenti non individuati come perdenti posto?

I docenti provenienti dalle scuole dimensionate e non individuati come perdenti posto verranno assegnati sui posti disponibili nelle scuole risultanti dal dimensionamento, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa. Succursali o corsi che confluiscono presso altre scuole nello stesso comune
a) Cosa accade nel caso in cui le succursali o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscono presso altre scuole dello stesso comune?

Il personale docente dell'istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo di transitare nell'istituto di confluenza attraverso un'opzione, con le seguenti modalità:

1) L'UST, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di una graduatoria unica, per classi di concorso, comprendente tutti i docenti titolari delle scuole coinvolte nel



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it - mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche. Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo, il personale docente dell'istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante l'esercizio di opzione con le seguenti modalità L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle lettere C) e D) non si realizzi un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche continueranno ad essere appartenenti a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto. Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l'attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto ubicato in diverso comune, il personale docente titolare dell'istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell'istituto di confluenza, secondo l'ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto. I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell'istituto di confluenza, come previsto al punto II) dall'art. 13 del presente contratto. A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

E) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del

dimensionamento, individua i docenti soprannumerari.

2) I docenti che non perdono posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui posti liberi delle altre scuole coinvolte nel dimensionamento.

b) E quando la scuola dimensionata è sede di organico perché ubicata in comune diverso o perché appartenente ad un diverso ordine di scuola?

In questo caso non si realizza un organico unico e i docenti titolari, ai fini dell'individuazione del soprannumero, rimangono inclusi in graduatorie distinte.

c) E se la scuola viene chiusa e le classi vengono attribuite a scuole ubicate in comune diverso?

In questo caso il personale docente titolare della scuola che cessa di funzionare ha titolo ad esercitare una opzione per transitare nell'istituto di confluenza, in ordine di graduatoria e fino alla concorrenza della disponibilità dei posti.

d) E nel caso in cui, sempre a seguito di dimensionamento, si dovesse determinare la cessazione del funzionamento di una scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata o corso, senza la confluenza in altra istituzione scolastica?

In questo caso tutti i docenti titolari della scuola o punti di erogazioni soppressi sono individuati come soprannumerari.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenza di cui ai punti II) e V) dell'art. 13 del presente contratto a partire dall'anno successivo in una scuola del comune di loro scelta.

2. FORMULAZIONEDELLEGRADUATORIE Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai precedenti commi si applicano i criteri previsti negli articoli del presente CCNI relativi all'individuazione del perdente posto e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del soprannumerario. Il servizio pre ruolo e quello in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla tabella 2 allegata per la mobilità d'ufficio. Nelle operazioni di cui al presente articolo si tiene conto delle precedenza comuni di cui all'art. 13 solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto (art. 13 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento.

3.DISPOSIZIONI COMUNI I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità contenute nel presente articolo, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell'ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall'art. 13, comma I, punto II e V del presente CCNI.

ART. 19 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

1. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.

2. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. Per i posti di sostegno l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A)

Il CCNI disciplinante la mobilità per l'a.s. 2018/2019 stabilisce che per l'individuazione dei perdenti posto i Dirigenti scolastici devono formulare la graduatoria di istituto, senza distinzione tra docenti titolari ed ex incaricati triennali, sulla base dei punteggi previsti dalle apposite tabelle

Il dirigente scolastico terrà conto dei seguenti criteri previsti dal CCNI per l'individuazione del personale soprannumerario:

E' considerato perdente posto colui che ha il minor punteggio A parità di punteggio precede il docente con maggiore età anagrafica



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it - mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all'interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d'ufficio, al trasferimento su tale posto.

3. Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese). Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell' istituto. A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola (1). Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. Il servizio pre ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla tabella 2 allegata per la mobilità d'ufficio. Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei ~ soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle

E' considerato perdente posto prioritariamente il personale, titolare entrato a far parte dell'organico della scuola dal 1° settembre 2018 a seguito di domanda di trasferimento o di passaggio volontaria. E' considerato come trasferito a domanda volontaria anche il personale che, avendo perso il posto in altra scuola, nel corso dell'ottenimento successivo, pur avendo chiesto, come prima preferenza, il rientro nella scuola di precedente titolarità, il 1° settembre 2018 è stato soddisfatto per un'altra delle scuole indicate tra le preferenze. Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti precedenze:

**Punto I) – disabilità e gravi motivi di salute;
Punto III) – personale disabile o che necessita di particolari cure continuative;
Punto IV) – assistenza al figlio, al coniuge, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente in situazione di disabilità (nel caso di genitori totalmente disabili o scomparsi);**

Punto VII) – personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità; l'esclusione va riconosciuta solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo per i titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.

VEDIAMO ORA COSA DEVE FARE IL DOCENTE INDIVIDUATO COME PERDENTE POSTO:

Il docente che viene individuato quale perdente posto ha varie possibilità a sua disposizione:

Presenta domanda di TRASFERIMENTO CONDIZIONATA al permanere della propria posizione di soprannumerarietà (in tal caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo NO – Indicando tale volontà chiede di restare nella scuola di titolarità qualora nel corso della mobilità si crei un posto nella predetta scuola di titolarità)



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

domande di trasferimento previsti dall'O.M. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione di punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. 5. I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie di cui al comma 4 devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero ~ che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo.

6. Ai fini dell'eventuale individuazione del soprannumero sui posti per l'istruzione dell'età adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo.

7. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: 1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (3); 2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale

Presenta domanda DI TRASFERIMENTO NON CONDIZIONATA, in ciò manifestando la volontà di partecipare comunque al movimento, anche se si libera un posto nella scuola ove è stato individuato soprannumero. In tal caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo SI

Si ricorda che il docente soprannumero che presenta domanda condizionata può esprimere sia preferenze di scuola che altre tipologie di preferenze (comune, distretti, province)

VEDIAMO ORA COME AVVENGONO LE OPERAZIONI DI MOBILITA' PER I DOCENTI INDIVIDUATI SOPRANNUMERARI

1^ FATTISPECIE: IL DOCENTE HA PRODOTTO DOMANDA DI MOBILITA':

Partecipa alle operazioni di trasferimento unitamente e insieme a tutti gli altri docenti che hanno prodotto domanda di trasferimento senza poter vantare alcuna precedenza. Tutte le preferenze espresse, anche relative comuni o distretti diversi da quello di titolarità, vengono considerate in base al punteggio spettante nella fase dei trasferimenti a domanda.

2^ FATTISPECIE: IL DOCENTE NON HA PRODOTTO DOMANDA DI MOBILITA':

In questo caso, se nel corso dei movimenti non si ricrea il posto nell'istituto di titolarità, il docente è trasferito d'ufficio con le modalità previste dal ccni sulla mobilità e di cui appresso si dirà. il docente che, viceversa, ottiene, nel corso dei movimenti elaborati dal sidi miur, una delle sedi richieste nella domanda non potrà mai essere trasferito d'ufficio, in quanto soddisfatto per una delle scuole richieste ovvero per una delle scuole dei comuni o distretti richiesti.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it - mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

ART. 20 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.

2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili, sono graduati secondo il punteggio spettante in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi del commi del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all'ufficio territorialmente competente.

4. L'ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.

5. L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per

3^ FATTISPECIE: IL DOCENTE HA PRODOTTO DOMANDA CONDIZIONATA AL PERMANERE DELLA SITUAZIONE DI SOPRANNUMERARIETA' :

Si tratta dei casi in cui, il docente, rilevato soprannumerario, ha scritto NO nella casella del modulo domanda relativa alla situazione di soprannumerarietà. In tale siffatta situazione, come già detto, ove nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto nell'istituto di titolarità non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, e il docente viene riassorbito nella SCUOLA DI TITOLARITA'. Nel tabulato dei trasferimenti il nominativo del docente non compare proprio perché la domanda di mobilità condizionata è STATA ANNULLATA DAL SIDI MIUR.

Il personale individuato soprannumerario che non è stato soddisfatto per nessuna delle sedi indicate nella domanda (sia che la domanda sia stata compilata come condizionata sia che sia stata espressa la volontà di partecipare in ogni caso alla mobilità) VIENE TRATTATO NON PIU' CON IL PUNTEGGIO DEL TRASFERIMENTO A DOMANDA MA CON QUELLO DEL PUNTEGGIO SPETTANTE COME PERDENTE POSTO (attribuito nella graduatoria d'istituto). Lo stesso è trasferito nel seguente ordine con priorità rispetto ai trasferimenti a domanda:

PRIMA IPOTESI DI ASSEGNAZIONE: OVE VI SI RISCONTRI DISPONIBILITA', NELLA STESSA SCUOLA DI TITOLARITÀ, ANCHE SE SI È INDICATO DI VOLER PARTECIPARE AL MOVIMENTO (EVIDENTEMENTE NON VI ERA NESSUN POSTO NELLE SCUOLE INDICATE NELLA DOMANDA DI MOBILITÀ)

SECONDA IPOTESI DI ASSEGNAZIONE: ASSEGNAZIONE IN UNA SCUOLA DEL COMUNE DI TITOLARITÀ O IN UNA SCUOLA DEL COMUNE VICINIÒRE DELLA PROVINCIA. TALE ASSEGNAZIONE AVVIENE SECONDO L'ORDINE DI VICINIÒRITA' DELLE SCUOLE E DEI COMUNI A PARTIRE DALLA PRIMA SCUOLA RIPORTATA NELL'ELENCO. I



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

i trasferimenti a domanda. Ovviamente, le preferenze espresse, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui all'art. 13 punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. ~ 8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno, richiesta sul modulo domanda, nella scuola, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in

TRASFERIMENTI D'UFFICIO SONO DISPOSTI NEL SEGUENTE ORDINE DI SUCCESSIONE:

- A) IN SCUOLE DEL COMUNE DI TITOLARITÀ;**
- B) IN SCUOLE DI COMUNI VICINIORI SECONDO LA TABELLA DI VICINIORIETÀ;**
- C) SUI POSTI DI ISTRUZIONE PER L'ETÀ ADULTA SEGUENDO LA TABELLA DI VICINIORIETÀ.**

PER OGNI COMUNE LO SCORRIMENTO DELLE SCUOLE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE AVVIENE TENENDO CONTO SIA DELLE CATTEDRE INTERNE CHE DI QUELLE ESTERNE. IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEI DOCENTI SOPRANUMERARI SU POSTI DI SOSTEGNO È DISPOSTO CON LE MEDESIME MODALITÀ, PRIMA NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ, POI IN SCUOLE DEL COMUNE VICINIORI

PER I DOCENTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO VIENE DISPOSTO CONSIDERANDO:

- **la medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possiede il titolo di specializzazione;**
- **in subordine i posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale l'interessato possiede il relativo titolo**
- **In caso di mancanza di posti di sostegno nell'intera provincia l'ufficio territorialmente competente l'interessato è assegnato su tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune) definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbia o meno concluso il quinquennio di permanenza.**

Se si è trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti. (1). Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia.

11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.

13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato posseda il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale posseda il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l'insegnante è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale posseda il relativo titolo.

14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla medesima o

PER LA SCUOLA SECONDARIA IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEI TITOLARI DI POSTO COMUNE VIENE DISPOSTO CONSIDERANDO:

- **anche i posti di istruzione per l'età adulta**
- **tutti i posti e le cattedre (nella secondaria di primo grado comprese, le cattedre costituite totalmente o parzialmente in classi a tempo prolungato)**
- **sia le cattedre interne che quelle esterne**

PER I DOCENTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO VIENE DISPOSTO CONSIDERANDO LE TRE TIPOLOGIE PER LE QUALI IL DOCENTE RISULTI IN POSSESSO DEL RELATIVO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE, SECONDO IL SEGUENTE ORDINE:

- sostegno per minorati psicofisici;**
- sostegno per minorati dell'udito;**
- sostegno per minorati della vista**



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possieda il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possieda il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione, in subordine, su posto di tipo speciale ~ o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possieda il relativo titolo.

Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti commi nell'ambito della provincia l'Ufficio territorialmente competente li assegna definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale.

16. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

17. Quanto previsto dai precedenti commi si attua qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione considerando posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà. Nel caso di cui al comma 16, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell'assegnazione a posto normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l'assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell'intera provincia.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

18. Gli insegnanti titolari nei centri di istruzione per gli adulti attivati ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni vicini, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello del centro territoriale medesimo.

19. Qualora non sia stato possibile trasferire a domanda i docenti di cui al comma precedente, vengono trasferiti d'ufficio considerando i posti di tipo comune secondo quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10.

ART. 21 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I[^] I E II[^] GRADO

I. Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Il servizio pre ruolo, e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla tabella 2 allegata. Ovviamente le esigenze di famiglia di CUI alle lettere "a" e "d" del titolo II della, citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni autonomia scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto,



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

partecipa con precedenza a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto. Nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno.

2. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.

3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'Albo le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'D.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all'D.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.

6. Per l'individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti centri.

7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo domanda. Non si dà seguito al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

Il docente in soprannumero qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui art. 13 punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce di quanto previsto



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it - mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

dall'art. 13 punto II del presente contratto, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo.

10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l'ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici affiggono all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la \ domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la \ precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora avviate le operazioni di mobilità.

I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all'ufficio territorialmente competente i moduli domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

11. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: 1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo; 2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo. In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corso serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DII E II GRADO

1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull' organico dell'autonomia del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda.

2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento secondo le modalità indicate al successivi commi.

3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Ovviamente, le preferenze espresse vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

5. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria dei soprannumerari formulata dal capo di istituto. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

7. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà (1) all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1.

8. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l'età adulta. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art 13 del presente contratto e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

9. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

10. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d'ufficio medesimo, si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del presente contratto.

11. Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese, nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato). I



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione "ex novo" su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente- Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella di viciniorietà, la sede di provenienza dei docenti titolari sui posti attivati presso i centri territoriali viene considerata "il comune" dove si trova la sede di organico del centro territoriale di titolarità. I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione: 1) in scuole del comune di titolarità (1); 2) in scuole di comune viciniore (1) secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8; 3) sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni. Relativamente ai punti 1) e 2) lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.

Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità di cui ai commi precedenti prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (1). In ciascuna delle fasi predette, nella scuola secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

- 1. sostegno per minorati psicofisici;*
- 2. sostegno per minorati dell'udito; 3. sostegno per minorati della vista.*

12. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d'ufficio nel comune che comprende la scuola di precedente titolarità.

(1) l'assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d'ufficio ottenuto nel comune di titolarità o in un comune viciniore della provincia, avviene secondo l'ordine di viciniorietà secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale.

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI PER POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE NONCHE' PER I POSTI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

1. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente alla scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro tipo posto, e viceversa pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la tipologia. Pertanto, al



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all'inizio delle operazioni di mobilità. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.

2. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo comune.

3. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell'organico dell'autonomia della scuola resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, lingua inglese nella scuola primaria) eventualmente disposto nel corso dei movimenti è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell'ambito della provincia medesima, non vi siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia, fatte salve le precedenze di cui all'art 13. I docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso). I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.

4. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.)

5. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti _ già titolari su tali tipi posto.

I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di ~ specializzazione, in caso di possesso del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento su posto



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

di sostegno esprimendo la preferenza per tale tipologia nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.

7. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all'art. 13 punti II) e V) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 8 va letta nel senso della intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio descritte.

8. Ai fini del computo del quinquennio (che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso.

9. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possiede il relativo titolo di specializzazione.

10. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possiede il relativo titolo di specializzazione.

11. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

12. Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.

13. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di ~ disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

, 14. In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le W strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque ~ maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all'art. , comma 14 della legge 124 del 1999 - ivi incluso l'anno in corso - nei predetti corsi, è prevista una priorità, per la mobilità territoriale in tutte le fasi.

15. Analogamente a quanto disposto nel precedente comma, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all'art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 - ivi incluso l'anno in corso - nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

16. I docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno o ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine previsto dalla OM sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.

ART. 24 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, INSEGNANTI DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO - SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94. (1)

2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito presso l'istituto statale "Romagnoli" o in altri istituti autorizzati dal Ministero; per il



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal Ministero.

3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell' art. 279, del D.L.vo n. 297/94.

4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e sordastri) è richiesto: il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.

5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, comune, speciale e di sostegno, infine solo speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto, contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suindicate caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità. ~

7. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo ordine espresso dal docente;b) in caso di preferenza sintetica viene esaminata la p. a tipologia ~. posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all' O.M. sulla mobilità.

8. Nell'ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine: - sostegno per minorati psicofisici; - sostegno per minorati dell'udito; - sostegno per minorati della vista.

ART. 25 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO, CARCERARIE - SCUOLA PRIMARIA

1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o in classi con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.

2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituiti con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 535 - ivi compreso l'anno scolastico in corso.

3. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili. AI fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

4. Gli insegnanti di scuola primaria delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi), individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno r i quali posseggono il titolo, qualora si trovino



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

ancora nel quinquennio sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto il vincolo quinquennale.

5: Pee l'accesso alle scuole speciali, ai posti istituiti per attività di sostegno o a posti ad indirizzo didattico differenziato e richiesto: 1. Scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea In scienze della formazione primaria; 2. Scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, titolo di specializzazione per l'Insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria; 3. scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell'udito, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria; 4. posti istituiti presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8, del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con quello di Grazia e Giustizia (1) detti posti saranno assegnati direttamente dai competenti uffici scolastici territoriali; 5. scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell' art. 365, del D.L.vo n. 297/94. 6. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'articolo 12, del D.P.R.970/75, il passaggio nei ruoli del personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli delle scuole primarie che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Gli aspiranti ai passaggi debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello - all'ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dall'OM. La domanda



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo dell'ufficio territorialmente competente alla data prevista dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola.

7. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell'organico comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno, su posto dell'organico comune, speciale e di sostegno, ovvero infine sul solo posto speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

8. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune. p 9. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle, il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente; _ b) in caso di preferenza sintetica viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all' O.M. sulla mobilità.

10. Nel sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione. solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente, si procederà in caso di preferenza sintetica. II trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna scuola esaminata, ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine: - sostegno per minorati psicofisici; - sostegno per minorati dell'udito; - sostegno per minorati della vista.

ART. 26 - SOSTEGNO E SCUOLE SPECIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

1. I posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, il docente è assegnato in titolarità nella prima preferenza espressa che possa essere soddisfatta nell'ordine di scelta indicato. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica.

2. In analogia a quanto previsto per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso. Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i ~ predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l'ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell'ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda. Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno. (Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 22, comma 11.

3. Nella scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'art. 15 ,comma 3 bis Ila L. 12~ /2013 che prevede: "Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'art.401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area (1).

4. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.

5. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità.

6. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.

7. I posti di cui al presente articolo sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all'albo dei medesimi.

8. E' consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n. 297/94.

9. E' consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti e viceversa istituiti con la legge 30/7/1973, n. 488. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordomuti è prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325, del D.L.vo n. 297/94.

10. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo, ivi compreso quello in corso.

11. Le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia richiesta. Detti posti sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all'albo dei medesimi.

12. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel corrente anno scolastico.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

**TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI PERSONALE
A.T.A.**

**ART. 34 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E
DECORRENZA**

1. Le disposizioni relative alla mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compresi:

- **il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta che transita nel comparto scuola nei ruoli ATA ai sensi della legge 190/2014 (art.1 comma 425) nel corso dell'anno scolastico 2017/18.**

- **il personale docente idoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA in attuazione dell'art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell'art. 14, comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n.135/2012. Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui all' art. 40 comma 1 punti II e V rispetto all'ultima scuola di servizio nell'a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli ATA. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all'art.40 comma 1 punti II e V.**

- **il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell'articolo 59 del CCNL29 novembre 2007.**

- **il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009. Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d'ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.**

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede ~ definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase, ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richieste



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un centro territoriale riorganizza o nei centri provinciali. per l'istruzione .gli adulti ai sensi di quanto disposto dal DPR 29 OTTOBRE 2012 n. 263 si considera il comune del centro territoriale; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL.che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un'area professionale continuano a permanere nell'istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall'art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell'art. 47 del presente contratto.

4. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico al personale immesso in ruolo con decorrenza 10 settembre 2018 nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 1, commi 622-626, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnata la titolarità presso l'istituzione scolastica su cui è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio sul posto accantonato nell'istituzione scolastica.

5. Per l'a.s. 2019/20 il personale di cui al comma precedente non partecipa alle procedure di mobilità.

ART. 35 - MOBILITA' PROFESSIONALE - DESTINATARI

1. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali e quello di cui all'art.34 transitato nei ruoli ATA ai sensi dell'art. 1 comma 425 della legge 190/2014, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it - mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del CCNL29.11.2007).

ART 36 - MOBILITA TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA TRANSITATO NEI RUOLI STATALI

1. Il personale ATA transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall' a. s. 2017-2018 ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall'anno scolastico successivo, secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA e nelle modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente CCNI sulla mobilità.

Per l'a.s. 2019/2020 i posti che annualmente si rendono vacanti presso gli istituti oggetto del citato accordo, non sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo.

ART. 37 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

- **I fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità;**
- **II fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia;**
- **III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.**

L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.

ART. 38 - RIENTRI E RESTITUZIONI ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

1. Le operazioni di mobilità del personale ATA sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale ATA, in servizio presso le istituzioni ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, che ha perso la propria sede di titolarità è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.

2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo ha diritto all'assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre se utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima, all'assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico interessato, garantendo, comunque, all'interessato di produrre istanza di trasferimento qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste. Nell'ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero alla mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. Nel caso in cui il personale questione non abbia ottenuta alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato d'ufficio a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. In caso di posti numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai sensi del presente articolo, l'assegnazione della sede definitiva d'ufficio è effettuata a partire dall'ultima posizione in graduatoria.

3. In attuazione di quanto previsto, all'art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione alla qualifica di provenienza nei confronti del personale ATA che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso nella qualifica di precedente provenienza.

ART. 39 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

ART. 40 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE. *Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.*

I) DISABILITA' E GRAVIMOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale ATA che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico non vedente_(art. 3 della legge 28marzo 1991 n.120; 2) personale emodializzato;

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Il personale ATA a domanda condizionata o trasferito d'ufficio per non aver presentato domanda, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. (1) La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto (2). A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo nella scuola", facente parte dell'apposito allegato aIl'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V). L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato aIl'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non allegghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio. L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria all'interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della V graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata, per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso ovvero preferenza sintetica per il predetto comune ove intenda esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune o distretto subcomunale ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (3).

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA AL PARTEDELLA FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA AL PARTEDELLA CHI ~ ESERCITA LA TUTELA LEGALE (4)

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (5) e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (6). 3. Essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (3) ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a . chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTETITOLARITA'

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiesti bili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (2). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiesti bili (3), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (8) (9). Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale considerando a tali fini i disponibili nelle sedi di organico del comune indicato. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. Il personale ATA viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto. La precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come precedenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nel comune, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VI) PERSONALE CONIUGEDI MILITARE O DI CATEGORIE EQUIPARATA(5

In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

professionale. L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. AI termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

VIII) PERSONALECHERIPRENDESERVIZIOAL TERMINE AL C.C.N.Q.SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. a) I beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che: a)l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. b)qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedj e plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

domande di mobilità volontaria. Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra. c) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto

3. CAMPODI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE a) Le precedenze di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento. b) Le precedenze di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, compresa l'individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE
Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze

ART. 41 ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI
Il personale ATA (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

ART. 42 CONTENZIOSO
1. *Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché*



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art.17.

CAPO I PERDENTI POSTO

**ART. 44 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
- DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI-INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
SOPRANNUMERARIO**

1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un "singolo dimensionamento" (1), confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di "singolo dimensionamento" finalizzata alla eventuale assegnazione nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso singolo dimensionamento" ovvero all'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del presente CCNI.

2. Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è individuato sulla base della predetta graduatoria unica in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche coinvolte.

3. Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui ai commi 1 e 2 sono disposte dall'Ufficio scolastico dell'Ambito territoriale prima delle assegnazioni di sede di cui all'articolo 37 del presente contratto (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) tenendo conto della precedente titolarità e con le seguenti modalità:

- *Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso (2).*
- *n. Assegnazione, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle*



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento". Qualora non siano state espresse preferenze l'assegnazione all'istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole. Tale personale può chiedere di usufruire della precedenza prevista ai punti n e V dell'art 40 del presente CCNI per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, al pari dei DSGA individuati perdenti posto.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento non si tiene conto delle precedenze comuni di cui al precedente art. 40 comma 1. 4. La graduatoria unica di "singolo dimensionamento" è formulata dall'ufficio scolastico dell'Ambito territoriale tenendo conto di quanto previsto dall'art. 40 comma 2 e secondo i punteggi previsti ~.~ dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati e le situazioni che si vengano a verificare entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica

Il personale titolare di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento che viene individuato perdente posto è invitato dall'ufficio territorialmente competente a presentare domanda entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento. In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento il personale è trasferito d'ufficio secondo i criteri previsti nel presente CCNI. Nella domanda condizionata potrà indicare una delle scuole derivanti da quel singolo dimensionamento.

6. L'ufficio territorialmente competente comunica ai destinatari la graduatoria del "singolo dimensionamento" che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda all'ufficio territorialmente competente al fine di prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami possono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso ufficio territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

7. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto usufruisce delle precedenze previste ai punti II e V dell'art. 40 sistema delle precedenze- del titolo III - del presente CCNI. Tale



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

personale ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" e sempre secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio, allegato E.

8. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto perché titolare in scuola sottodimensionata usufruisce delle precedenze di cui all'art. 40 punti II) e V), nel caso in cui tale scuola sia stata oggetto di dimensionamento per l'anno successivo, come previsto dal precedente comma 7.

Nei casi in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile, il DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune o distretto sub-comunale viciniora a quello di precedente titolarità.

Qualora la scuola sottodimensionata durante l'ottennio successivo all'individuazione della posizione di soprannumerarietà dovesse diventare nuovamente sede richiedibile, anche per effetto di operazioni di dimensionamento, è possibile indicare tale scuola al fine di avvalersi della precedenza al rientro, fino al completamento dell'ottennio, se nel frattempo non si è stati soddisfatti nel movimento con precedenza.

9. I posti attivati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti possono essere assegnati con le seguenti modalità:

I. I Direttori dei servizi generali ed amministrativi utilizzati nell'a.s. precedente nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui al D.P.R. n. 263/2012 acquisiscono, a domanda, la sede di titolarità sui centri provinciali per l'istruzione degli adulti con procedura manuale, prima delle operazioni di mobilità di cui all'art. 38 del presente CCNI con precedenza assoluta rispetto al restante personale. .

II. Il posto attivato nella sede amministrativa dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti viene assegnato successivamente sempre con priorità al Direttori dei servizi generali ed amministrativi già titolari delle istituzioni scolastiche cui afferiscono i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. In caso di più richieste, gli uffici scolastici dell'ambito territoriale formulano una graduatoria finalizzata all'eventuale assegnazione manuale e prima delle operazioni di cui al citato art. 38, a domanda, tenendo conto delle precedenze di cui all'art. 40 comma 1 e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti, allegato E. Qualora a conclusione delle suddette operazioni permanga la



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

vacanza del posto di sede amministrativa dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, la stessa verrà messa a disposizione per le operazioni di mobilità. Per la mobilità a domanda va espressa puntualmente la preferenza nell'apposito modulo

**ART. 45 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE
SOPRANUMERARIO**

**INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PERDENTE
POSTO**

1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento. Detta domanda è esaminata prima di procedere all'eventuale trasferimento d'ufficio.

2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità ovvero distretti sub comunali. In caso contrario le preferenze espresse relative agli altri comuni sono annullate. Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto, il beneficio di cui all' art. 40 - sistema delle precedenza-punto II), viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo ottennio.

3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria di istituto nell'apposita casella del modulo domanda

La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico all'ufficio territorialmente competente.

5. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'albo le graduatorie per l'individuazione dei



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all'allegato E al presente accordo con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- *personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto o dell'istituto omnicomprensivo con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;*
- *personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto o dell'istituto omnicomprensivo, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (I), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.*

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

6. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.

7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5 del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al dirigente scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove non ci sia disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.

9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all'art. 40 comma 2 del presente accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie; in particolare, in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non deve essere) inserito nella graduatoria dei perdenti posto.

10. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni che' si



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

verificano entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento. f 11. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorità determinati dagli uffici territorialmente competenti, sulla base di apposite tabelle pubblicizzate nelle forme dovute prima dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune o distretto (per i comuni comprendenti più distretti), secondo l'ordine del bollettino. Le suddette tabelle devono tener conto delle distanze chilometriche e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi. Successivamente i trasferimenti d'ufficio sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.29 ottobre 2012 n. 263 della provincia secondo la tabella di viciniorità. Qualora non vi siano posti disponibili nell'intera provincia, il personale ATA rimane in esubero sull'organico provinciale.

12. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa area professionale, ovvero di altra area professionale richiesta sul modulo domanda, nella sede di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata. Il trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici viene effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico perdente posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio è assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di movimento, il trasferimento d'ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti l'area per la quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari.

14. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 5, notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero con l'avvertenza che nei loro confronti viene avviata la procedura prevista per i trasferimenti d'ufficio.

15. In tali ipotesi gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui ai precedenti commi quinto e sesto.

16. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente posto gli uffici territorialmente competenti notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo restando che possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento di cui al comma 5 del presente articolo.

INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo di dimensionamento ad eccezione di quello appartenente al profilo di appartenenza di direttore dei servizi generali e amministrativi cui si applica il precedente art. 44 confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del presente CCNI.

18. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 17 del presente articolo, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all'ufficio territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

19. L'ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:

I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

comprehensive) di titolarità nell'anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità (2).

II. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto (ivi compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto I) ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluiva la sua sede attuale di servizio (plessi o sezioni staccate) sui posti rimasti disponibili.

III. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto - in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica - sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.

IV. Infine, l'ufficio territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può comunque presentare domanda di mobilità.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento ai sensi del presente comma, punti I), II) e III), non si tiene conto delle precedenza comuni di cui al precedente art. 40 comma 1.

20. Il personale di cui ai punti III e IV del comma 19 del presente articolo può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il rientro nell'ottennio in una delle istituzioni scolastiche, oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità.

21. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli uffici territorialmente competenti, notificano per iscritto immediatamente agli interessati soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti.

22. Il personale che ha acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica per effetto di dimensionamento, ha titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per il personale perdente posto.

23. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell'ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

dimensionamento, alle condizioni previste dall'art. 40, comma 1, punto II e V del presente CCNI.

ART. 46 - PERSONALE IN ESUBERO SULL'ORGANICO PROVINCIALE

1. Il personale in esubero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d'ufficio.

Il personale in esubero che non abbia ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, può rientrare nella scuola o nel comune da cui è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio usufruendo della precedenza di cui all'art. 40, comma 1, punti II) e V. Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa al movimento e viene graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.

2. Il trasferimento d'ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni (allegato F - lettera C).

CAPO III - MOBILITÀ PROFESSIONALE .

ART. 47 - MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE

1. I passaggi da uno all'altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L.del 29.11.2007 sono disposti nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale ATA sulle disponibilità residue dopo l'effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei passaggi nell'ambito della stessa provincia relativi a personale appartenente a profili in esubero e nei limiti numerici dell'esubero stesso.

2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area può essere disposta unicamente a favore del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo quanto previsto all'art. 35. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di riconversione previsti dall'art. 48, lettera B, del CCNL del 29 novembre 2007, così come sostituito dall'art. I, comma 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008. Il passaggio dall'area A all'area As (e viceversa) si considera sempre come passaggio nell'ambito della stessa area.

Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.

3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato E.

ART 48 - SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)

1. Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio. Per gli anni scolastici di cui al presente contratto, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e dei competenti organi collegiali, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico. Sono comunque salvaguardate le precedenza di cui al precedente articolo 40 .

2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale, anche se non c'è mutamento di titolarità da una provincia all'altra.

3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di titolarità da una provincia all'altra.

CAPO IV - ASSISTENTI TECNICI

ART.49 - ASSISTENTI TECNICI

1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell'ambito dell'area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un'area professionale ad un'altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all'area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell'art.46. Comunque i trasferimenti



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

da un'area professionale all'altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell'allegato F, fase I, punti B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa area professionale come riportato nell'allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un'altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell' art. 39, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un'area ad un'altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.

2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un'area professionale all'altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall'art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.

3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati.

4. Devono essere considerati equipollenti:

a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione ~ personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell'attestato. L'ufficio territorialmente competente verifica l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale in questione deve specificare la durata del corso seguito e allegare le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all'art. 47 del presente contratto.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice 160) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patenti no per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9

- RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore" rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRG).

7. AI laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice 132), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli laboratori, già allegate al I D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale ATA.

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA ALLE NORME RELATIVE AL PERSONALE ATA

PER QUANTO ATTIENE AL PERSONALE ATA NON VI SONO SOSTANZIALI E SIGNIFICATIVE MODIFICHE RISPETTO AL DECORSO ANNO SCOLASTICO.

Detto personale può presentare sia domanda di trasferimento provinciale o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare): in tal caso deve presentare congiuntamente le due domande. Qualora risulti accolta la domanda di trasferimento per altra provincia, non si tiene conto della domanda di trasferimento provinciale. Il personale ata potrà esprimere fino a 15 preferenze, che possono essere per :

- **scuola;**
- **comune;**
- **distretto;**
- **provincia;**
- **istruzione degli adulti**

Per le sole istanze di mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, è equiparato a quello di ruolo.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto.

La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenzae.

Per il personale ata da individuare come perdente posto è rimasto tutto invariato rispetto al decorso anno scolastico.

Esistono infatti ancora le due fasi provinciali suddivise in fase comunale e intercomunale. Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità ovvero distretti sub comunali. In caso contrario le preferenze espresse relative agli altri comuni sono annullate.

Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. È chiaro, quindi, il personale ATA che condiziona la domanda potrà anche esprimere sedi diverse dal comune di titolarità, ma queste, per essere prese in considerazione, devono essere precedute dal codice "comune" di titolarità (o distretto sub comunale quando si tratta di città metropolitane

Si ricorda che:

- a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.***
- b) L'accertamento provvisorio di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all'art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento; b) la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;***
- c) ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto; d) per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di***



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo;

- d) tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: 1) per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità; 2) per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge (2) e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni; 3) per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..**

In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza con carattere di unicità si ricorda che:

a) il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

- 1) il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.**
- 2) l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall'art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.**

b) la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L'assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

d) il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. e) il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione (3).



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

e) per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza prevista al coniuge (2) convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall'interessato, nella quale lo stesso dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. - La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti Aziende sanitarie locali. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flpscuolafoggia.it- mail: info@flpscuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti ed per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Quanto previsto dal C.C.N.I come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l'unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico

TRATTAMENTO DSGA COINVOLTI IN DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

I DSGA titolari delle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento confluiscono in un'unica graduatoria finalizzata: all'assegnazione della titolarità in una delle istituzioni scolastiche derivanti dal dimensionamento; all'individuazione di eventuali soprannumerari da trasferire d'ufficio. L'Ufficio territoriale, sulla base della graduatoria unica, individua i soprannumerari in relazione ai posti complessivi che derivano dal dimensionamento e invita i DSGA perdenti posto a presentare domanda di trasferimento entro il termine di presentazione delle domande o nei 5 giorni successivi alla notifica del provvedimento. La graduatoria unica di "singolo dimensionamento" è formulata secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli posseduti e le situazioni che si verificano entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. Ai soli fini dell'individuazione di eventuali soprannumerari sono esclusi dalla graduatoria i beneficiari delle precedenze previste dal CCNI sulla base dei criteri e delle modalità individuate dal testo contrattuale sopra riportato. L'UST comunica agli interessati la graduatoria del "singolo dimensionamento" al fine di poter prendere visione della documentazione relativa (da richiedere entro 3 giorni dalla pubblicazione) o di eventuali reclami (da presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione). Se il provvedimento di dimensionamento determina il permanere di una o più istituzioni scolastiche, l'assegnazione della titolarità ai DSGA non perdenti posto è effettuata dall'UST prima delle operazioni di mobilità e delle assegnazioni di sede (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) con le modalità riportate di seguito. In questa fase non si tiene conto delle precedenze previste Procedura: I. Assegnazione prioritaria dei DSGA non perdenti posto all'istituzione scolastica (anche trasformata in comprensiva) di titolarità nell'anno in corso (si considera "istituzione scolastica di precedente titolarità" la scuola che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio anche se, a causa del dimensionamento, vengono cambiati denominazione e codice). II. Successivamente l'UST procede all'assegnazione dei restanti DSGA non perdenti posto, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento". Qualora non siano espresse preferenze l'assegnazione all'istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale. I DSGA individuati perdenti posto usufruiscono della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento". I DSGA che non sono stati individuati perdenti posto ma che nelle procedure di assegnazione della sede sono destinati a scuola diversa da quella di titolarità, possono usufruire, al pari dei perdenti posto, delle precedenze previste per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità



FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 – FOGGIA-
Tel.0881204801 – www.flp scuolafoggia.it- mail: info@flp scuolafoggia.it



TESTO CONTRATTO MOBILITA'

COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

I DSGA TITOLARI IN SCUOLE SOTTODIMENSIONATE PERDENTI POSTO, qualora la scuola sottodimensionata viene coinvolta in un provvedimento di dimensionamento usufruisce della precedenza per il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza in una scuola scelta tra quelle risultanti dallo stesso singolo dimensionamento; nel caso la scuola sottodimensionata non risulta esprimibile, il DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, del comune o distretto sub-comunale vicinore a quello di precedente titolarità; se la scuola sottodimensionata diventa nuovamente esprimibile, anche a seguito di dimensionamento, nell'ottennio successivo all'individuazione della posizione di soprannumerarietà, il DSGA interessato può indicare tale scuola per avvalersi della precedenza al rientro fino al completamento dell'ottennio, se nel frattempo non è stato soddisfatto nel movimento con precedenza.

PERSONALE DELL'AREA A e B

Tutto il personale titolare nelle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine di individuare i soprannumerari in relazione all'organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel singolo dimensionamento. Ai soli fini dell'individuazione di eventuali soprannumerari sono esclusi dalla graduatoria unica i beneficiari delle precedenze previste dal CCNI sulla base dei criteri e delle modalità individuate nel testo del contratto. I Dirigenti Scolastici, previa intesa tra loro: provvedono alla compilazione e alla pubblicazione della graduatoria; su richiesta degli interessati, rendono disponibili i documenti relativi; trasmettono copia della graduatoria all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Il personale interessato può presentare reclamo all'UST, per il tramite dei dirigenti scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. L'UST nei 10 giorni successivi, comunica l'esito del reclamo. L'UST, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento assegna il personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le modalità riportate di seguito. In questa fase non si tiene conto delle precedenze previste dal contratto.

PROCEDURA:

- I. assegnazione prioritaria del personale non perdente posto sui posti disponibili delle istituzioni scolastiche di titolarità nell'anno in corso (anche trasformate in comprensive).***
- II. II. successivamente tutto il personale non perdente posto ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata).***
- III. assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto, in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti ancora disponibili nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento. Tale personale usufruisce comunque della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità dell'anno in corso.***
- IV. Infine, l'UST invita il personale individuato perdente posto a presentare domanda di trasferimento. Tale personale usufruisce della precedenza per il rientro in una delle scuole coinvolte dal dimensionamento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento può comunque presentare domanda di mobilità. Il personale ATA coinvolto nel dimensionamento che non è stato individuato perdente posto ma che nelle procedure di assegnazione della sede viene destinato a scuola diversa da quella di titolarità, può usufruire, al pari dei soprannumerari, delle precedenze previste per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell'ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento.***